



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Nuovo regime pensionistico introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 – circolare INPS



E' ben noto come con la riforma Monti-Fornero di fine 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia stato esteso il sistema contributivo pro rata anche nei confronti di quei lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi, e che fino a quel momento avevano una pensione calcolata esclusivamente con le regole del sistema retributivo.

Tuttavia, il cumulo del beneficio del retributivo in vigore a tutto il 2011, con l'applicazione di 5 volte l'ultimo montante retributivo e la valorizzazione delle anzianità maturate tra il 1° gennaio 2012 e la data di cessazione, aveva comportato un trattamento pensionistico più elevato rispetto a quello che sarebbe spettato con l'applicazione delle regole di calcolo previgenti la riforma, con particolare riguardo a quei lavoratori che al 2011 potevano vantare anzianità contributive molto elevate.

L'ultima legge di stabilità è intervenuta per mettere un limite a questo istituto, prevedendo che «in ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti» prima della riforma.

Infatti, la legge di stabilità 2015, all'articolo 1 comma 707 legge 190/2014, ha previsto che l'importo "complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione

FLASH nr. 15 – 2015

- Nuovo regime pensionistico introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 – circolare INPS
- L'accesso agli atti detenuti dalla Pubblica Amministrazione deve essere garantito anche se finalizzato ad un giudizio contro la stessa P.A.
- Chi detiene armi deve produrre un certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione.
- Pensione privilegiata per malattia di servizio: incostituzionali i termini per la domanda
- Immigrazione – Rischio per i poliziotti di esposizione a contagio. Richiesta di attivazione urgente di un protocollo operativo di intervento, finalizzato ad indicare le linee guida della gestione degli sbarchi in condizioni di massima sicurezza.



stessa (superamento dell'80% della base contributiva, come limite massimo dell'anzianità contributiva).

Al riguardo, su nostra sollecitazione, per una autentica interpretazione della norma, l'Inps, con la circolare 74/2015 pubblicata il 10 aprile 2015, ha esplicitando la portata del comma 707 dell'articolo unico della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).

In base alla circolare 74, l'istituto di previdenza dovrà ora effettuare due conteggi: il primo applicando il sistema contributivo dal 2012, il secondo applicando interamente il criterio retributivo, per poi pagare la pensione di importo più basso.

Gli interessati, **destinatari della norma**, sono i lavoratori che possono vantare almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e che, quindi per effetto della Riforma Fornero, vedono l'assegno determinato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo pro-rata sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 in poi.

L'Inps stabilisce che, per determinare il tetto, bisogna effettuare un **doppio calcolo**:

- in primo luogo si deve determinare l'importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le regole attuali (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012);
- in secondo luogo, poi, bisogna verificare l'importo, per così dire "virtuale", dell'assegno che sarebbe stato conseguito applicando interamente il criterio retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011.

L'importo minore tra il confronto dei due sistemi sarà quello da mettere in pagamento.

In pratica se il valore dell'assegno, determinato con le regole attuali, sarà inferiore a quello determinato con le regole retributive l'assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà essere corrisposto il trattamento determinato con il secondo sistema di calcolo.

Ai fini della determinazione dell'importo retributivo virtuale il legislatore supera però il concetto di **massima anzianità contributiva valorizzabile**. Si garantisce cioè che l'importo del trattamento possa andare anche oltre quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione tout court del vecchio sistema retributivo (80%).

L'anzianità contributiva valorizzabile è pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione che deve essere incrementata con l'anzianità contributiva che dovesse maturare il lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione.

Il legislatore, quindi, ha previsto che i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione"

In pratica viene prevista la valorizzazione di tutti i periodi lavorati, anche quelli tra la data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione che, nei fatti e per scelta dell'interessato, potrebbe essere volutamente posticipata rispetto alla data di maturazione del diritto a pensione.

E verrà quindi meno il limite massimo dell'80,00% della Base pensionabile, con il risultato che il periodo necessario alla riscossione della pensione resterà computando l'1,80% per dirigenti o dipendenti assunti nella Polizia di Stato dal 25 giugno 1982 o il 2,00% per il restante personale proveniente dal disciolto corpo di Guardia di PS.

Il doppio calcolo ha **effetto retroattivo** nel senso che si applica non solo ai

trattamenti pensionistici che hanno decorrenza successiva al 2014, ma anche a quelli già liquidati in precedenza, con effetto, tuttavia, dal 2015.

I pensionati che sono usciti nel periodo 2012-2014, se il valore dell'assegno della pensione determinato con le regole attuali sarà inferiore a quello determinato con le regole retributive l'assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà essere messo in pagamento l'importo determinato con il secondo sistema di calcolo.

I risparmi che potranno derivare da questo nuovo metodo, dovranno confluire in un apposito fondo gestito dall'Inps finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti che dovranno essere individuate con decreto

In breve, a scopo riassuntivo, si possono formulare le seguenti considerazioni :

1. I destinatari dell'emendamento sono solo coloro che hanno già maturato i 18 anni al 31/12/1995 e pertanto destinatari del sistema retributivo.
2. Questi, con la riforma Fornero, si sono visti applicare, per le anzianità maturate dopo il 31/12/2011, il sistema contributivo pro-rata che gli consentiva di incrementare l'assegno pensionistico, qualora già maturato il massimo della pensione ovvero l'80,00% della base pensionabile del sistema retributivo.
3. Per il suddetto personale della Polizia di stato, il passaggio al sistema contributivo dall'1/1/2012 oltre a consentire l'incremento di cui al punto 2 (parte contributiva pro-rata) ha visto applicarsi il beneficio di cui all'articolo 3 comma 7 del D.L.vo 165/1997 (c.d. moltiplicatore qualora cessato per limiti di età).
4. L'emendamento riguarda sia le cessazioni dal 2015 sia i trattamenti già in vigore ma con effetto dalla stessa data (2015). Ciò premesso gli effetti della modifica legislativa ultima sono i seguenti:
 - a) La norma prevede che si effettui la comparazione dei due trattamenti pensionistici:
 - il trattamento in vigore con il pro-rata
 - il trattamento che si sarebbe determinato (ante Fornero) con il sistema prima in vigore (retributivo) comprensivo della valorizzazione di tutti i periodi lavorati
 - b) Il trattamento di cui al punto 1 non può essere superiore al punto 2
 - c) Nelle ipotesi in cui al 31/12/2011 non si fosse maturata l'anzianità massima, ovvero l'80,00%, della base pensionabile la norma consente di maturare l'aliquota fino alla data di cessazione anche oltre il massimo dell'80,00%.

Esempio se al 31/12/2011 un soggetto ha maturato l'80,00% della base pensionabile ed è cessato al 31/12/2012, la norma gli consente di calcolare sul trattamento la parte di aliquota di rendimento per ogni anno di servizio fino alla cessazione, (1,80% dirigenti o dipendenti assunti nella Polizia di Stato dal 25 giugno 1982 o del 2,00% per il restante personale proveniente dal disciolto corpo di Guardia di PS), e pertanto l'aliquota di pensionabilità si incrementerà anno per anno sino al momento della cessazione dal servizio (1,80%o 2,00% per ciascun ulteriore anno di permanenza in servizio).

Alla fine, rispetto al trattamento spettante in base alla legge Fornero, verrà liquidato il trattamento meno favorevole

Effetti particolari per Polizia di Stato

1. La norma comporta che con effetto dal 2015 anche per i trattamenti in vigore, il c.d. moltiplicatore non avrà effetti laddove il calcolo retributivo sia inferiore al calcolo pro-rata e pertanto occorrerà applicare sui trattamenti i benefici della previgente normativa (del sistema retributivo):
 - a) per i **Dirigenti Generali** si farà il confronto tra la pensione in godimento con il pro rata compreso il moltiplicatore, con il trattamento da determinare con il sistema retributivo integrando l'aliquota di pensionabilità fino alla data di cessazione. Si liquiderà il trattamento meno favorevole;
 - b) per **Direttivi e Dirigenti già in servizio al 25/6/1982**: si farà il confronto tra la pensione in godimento con il pro- rata compreso il cd moltiplicatore e il coefficiente dei 65 anni, con il trattamento da determinare con il sistema retributivo (+ 4 scatti). Si liquiderà il trattamento meno favorevole;
 - c) per il **restante personale e Dirigenti e Direttivi assunti dopo 25/6/1982** (appartenenti al sistema retributivo) si opererà la comparazione e si liquiderà il trattamento più basso tra l'eventuale incremento fino all'aliquota di rendimento fino alla data di cessazione e quello in godimento con il sistema contributo pro-rata + eventualmente il cd. moltiplicatore applicato se cessato per limiti di età e si liquiderà il trattamento meno favorevole.

Lo stesso sistema verrà applicato per coloro che cesseranno dal 2015. (Comparazione dei due trattamenti con i due sistemi e con i relativi benefici applicabili alle qualifiche, anche in questi casi i liquiderà il trattamento meno favorevole).

Nell'apposita sezione del nostro sito sono visionabili la circolare del Dipartimento della P.S. n. 333/h/g/55 del 20/04/2015 e la circolare inps n. 74 del 10/aprile/2015.



Il SIULP ha stipulato un accordo commerciale con la Società Cardelicchio Assicurazioni S.a.s., Agente Procuratore della Società Carige Assicurazioni S.p.A., che prevede uno sconto del **35% sulla Responsabilità Civile Auto** riservato agli iscritti SIULP in servizio e in congedo ed i rispettivi familiari risultanti dallo stato di famiglia in corso di validità.

I preventivi possono essere richiesti all'Agenzia Cardelicchio Assicurazioni attraverso il sito web www.cardelicchioassicurazioni.com dove sono riportati i fascicoli informativi e le condizioni di polizza.

Si ribadisce che la polizza è riservata agli iscritti quindi, nel caso in cui tale stato viene a cessare, le condizioni saranno aggiornate alla prima scadenza annuale successiva, ai premi ed alle condizioni vigenti in quel momento.

L'accordo prevede, inoltre, lo sconto del 30% anche sulle seguenti polizze Rami Elementari:

- Carige 3 per Te - Pol. Infortuni Professionali ed Extra
- Carige in Casa Plus - Polizza della Casa
- Semplicemente in Famiglia - R.C. Capofamiglia + Tutela legale

L'accesso agli atti detenuti dalla Pubblica Amministrazione deve essere garantito anche se finalizzato ad un giudizio contro la stessa p.a.

La circostanza che essa stessa sia controparte in una lite, non giustifica il rifiuto della Pubblica Amministrazione di garantire il diritto di accesso del privato alla documentazione amministrativa. Anche quando la documentazione richiesta possa essere direttamente utilizzata contro lo stesso Soggetto Pubblico o per scoprirne la strategia difensiva.

L'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare la parità delle armi nel processo prevale su ogni altro interesse pubblico.

Il principio è sancito dalla sentenza n. 01545/2015 del 23 marzo 2015 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio di Stato anche se la finalità dell'accesso fosse stata, unicamente, l'esigenza di acquisire elementi utilizzabili contro l'Amministrazione stessa nella causa di risarcimento del danno, l'accesso avrebbe dovuto comunque essere assicurato, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, primo periodo, della legge n. 241 del 1990 ("Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici") che ne esige l'integrale soddisfazione.

L'amministrazione non può andare oltre una valutazione circa il collegamento dell'atto - obiettivo o secondo la prospettazione del richiedente - con la situazione soggettiva da tutelare e, quanto all'esistenza di una concreta necessità di tutela, senza poter apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell'interessato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55; Id., sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 461).

Nei fatti, il richiedente era controparte dell'Amministrazione in una lite, nell'economia della quale potevano assumere rilievo gli atti richiesti. Dunque l'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare la parità delle armi nel processo vale a rendere ancora più solida la pretesa della parte richiedente l'accesso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1211).

Peraltro, argomentano i giudici di Palazzo Spada, "la possibile disponibilità degli atti richiesti da parte del richiedente - che, peraltro, potrebbe anche averli nel frattempo smarriti - non impedisce l'accesso, posto che nessuna norma dispone in tal senso".

Inoltre, "il lavoro necessario per dare seguito alla richiesta non è una ragione sufficiente per impedire l'accesso, posto che l'Amministrazione non può opporre al controinteressato circostanze inerenti alla propria organizzazione interna (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4286), potendo semmai dilazionare l'accesso, anche se, comunque, sempre nel rispetto di termini ragionevoli".

Si tratta di principi, ribaditi anche dai Tribunali regionali amministrativi.

Recentemente Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna -Sezione Seconda) con la sentenza n. 00452/2015 del 25/03/2015- ha riaffermato che, in base alle previsioni normative, il termine complessivo per proporre ricorso nei casi di silenzio rigetto sulla domanda di accesso è di complessivi 60 giorni dalla presentazione della stessa, riconoscendo l'accesso ad un professionista, nella sua qualità di contribuente e di controparte del Comune di Cagliari, in alcune cause pendenti innanzi alla Commissione tributaria.

Anche il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) con la sentenza n. 00353/2015 del 26/03/2015 ha ribadito che "alcuna ragione di

segretezza o divieto qualsivoglia di divulgazione può essere ragionevolmente opposta in presenza di una situazione giuridicamente rilevante, quale può essere quella degli eredi di un militare deceduto, a prendere visione delle sue cartelle cliniche”.

“Occorre premettere che, ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l'esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica amministrazione, deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato, non potendo identificarsi col generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa e un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione, fermo rimanendo che: a) l'interesse all'accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso; b) alla P.A. detentrica del documento è preclusa una penetrante indagine sulla "meritevolezza" dell'interesse sotteso alla richiesta di ostensione, tanto che, laddove vi sia detenzione e custodia in capo alla parte pubblica, l'obbligo di consentire l'accesso opera in termini pressoché automatici”.

Chi detiene armi deve produrre un certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione

Entro il 4 maggio 2015 chi detiene armi deve presentare il certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione; in pratica lo stesso certificato richiesto per il rilascio del nulla osta all'acquisto, previsto dall'art. 35 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Lo stabilisce il decreto legislativo n. 121 del 29 settembre 2013, entrato in vigore il 5 novembre, che ha introdotto diverse novità in tema di controlli per l'acquisizione e la detenzione di armi (bianche, da sparo o da fuoco).

La certificazione dovrà attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure patologie che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti e psicotrope oppure abusare di alcol.

Il certificato medico in questione è rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario (attualmente Asl) o da un medico militare.

Sono esentati dall'obbligo di presentazione coloro che nei sei anni antecedenti l'entrata in vigore del decreto, abbiano già consegnato il certificato al momento della richiesta di una licenza di porto d'armi o di un nulla osta all'acquisto di armi.

Le persone che entro la data di scadenza non avranno provveduto a consegnare il certificato agli uffici di Polizia o Carabinieri che avevano ricevuto le denunce di detenzione, riceveranno una diffida per la presentazione del certificato stesso. Se nei successivi 30 giorni la certificazione non sarà presentata, sarà avviato il procedimento finalizzato al divieto di detenzione.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre mesi.

Il medico accertatore potrà richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriori specifici esami o visite specialistiche, che saranno effettuati presso strutture pubbliche.

Pensione privilegiata per malattia di servizio: incostituzionali i termini per la domanda



La Corte Costituzionale, con sentenza n. 43 depositata il 19 marzo 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia, contratta per causa di servizio, insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.

In particolare, secondo la pronuncia in esame, la suddetta disciplina si pone in contrasto con due norme costituzionali, e nello specifico:

- quella che sancisce la pari dignità sociale ed eguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini; ci sarebbe cioè un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti che hanno contratto patologie a lunga latenza, in ragione del fatto che a questi ultimi sarebbe preclusa la possibilità di ottenere la pensione privilegiata;

- quella che sancisce il diritto di ogni lavoratore a ricevere mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria [5]; in tal modo, infatti, sarebbe ingiustamente compresso il diritto alla pensione privilegiata di quei lavoratori ai quali la patologia (di cui sia stata accertata la dipendenza dal servizio) si sia manifestata una volta decorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A sostegno delle proprie argomentazioni la Consulta richiama la sua precedente pronuncia in tema di pensione privilegiata dei dipendenti civili e militari dello Stato, nella quale era giunta ad identiche conclusioni, sottolineando la irragionevolezza della norma che sanciva il decorrere del termine di decadenza di presentazione della domanda prima del momento di manifestazione della malattia.

Già in quella sede, infatti, la stessa Corte aveva affermato che le attuali conoscenze mediche hanno messo in evidenza l'esistenza di patologie nelle quali può intercorrere un lungo e non prevedibile periodo di latenza fra la loro causa e la loro manifestazione. E, poiché, quelle conclusioni avevano riguardato solo una diversa platea di destinatari pur avendo un identico contenuto normativo, tale differenza non rappresenta un motivo ragionevole per condurre a diverse conclusioni; così facendo, infatti, si creerebbe un'ingiustificata differenziazione tra la disciplina in tema di pensione privilegiata degli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di previdenza rispetto a quelli civili e militari dello Stato.

Pertanto, anche per la prima categoria di lavoratori, il termine di presentazione della domanda di pensione privilegiata deve ritenersi decorrente da quando la malattia si sia manifestata e non da quello di cessazione dell'attività lavorativa.

Immigrazione - Rischio per i poliziotti di esposizione a contagio. Richiesta di attivazione urgente di un protocollo operativo di intervento, finalizzato ad indicare le linee guida della gestione degli sbarchi in condizioni di massima sicurezza.

Riportiamo il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali in data 21 aprile 2015:

"Egregio Direttore,

questa O.S. prendendo spunto dalla nota del 16 aprile u.s., elaborata dalla Segreteria Provinciale del SIULP di Catania, segnala una situazione di grave emergenza divenuta ormai insostenibile, relativamente alla gestione del continuo esodo di migliaia di extracomunitari, tratti in salvo dalla Guardia Costiera e dirottati verso i porti del Mezzogiorno d'Italia, al fine di essere trasferiti nei Centri di accoglienza dislocati su tutto il territorio nazionale.

Considerato il grave pericolo che si possano propagare virus e malattie come la scabbia e la T.B.C., involontariamente veicolati dagli immigrati in arrivo sulle nostre coste, si richiede un intervento immediato, mirato a valutare l'entità del rischio per mettere in sicurezza gli operatori di polizia impegnati nei servizi d'istituto di prevenzione ed accoglienza degli immigrati.

L'attuale situazione relativa agli sbarchi sta mettendo a dura prova l'organizzazione dei servizi e lo spirito di totale abnegazione dei poliziotti che quotidianamente rischiano la propria vita per garantire la sicurezza dei cittadini e degli immigrati. Se a quanto sopra evidenziato dovessimo anche aggiungere il concreto rischio di esposizione al contagio, l'emergenza si tramuterebbe in una situazione di estremo e grave pericolo per gli operatori di Polizia, le loro famiglie e la collettività tutta.

Questa O.S. è venuta a conoscenza che gli operatori di polizia che quotidianamente prestano la propria attività nel servizio di prevenzione ed accoglienza nelle località coinvolte dall'esodo, hanno rilevato un clima di confusione in assenza di chiare e univoche direttive circa la gestione operativa dell'evento.

Sovente si è verificato che l'iniziativa sia stata assunta dalla Croce Rossa che dettava le modalità ed i tempi operativi d'intervento.

Risulterebbe altresì al SIULP che gli operatori della Polizia di Stato impegnati in tali operazioni di assistenza non sarebbero stati informati della presenza di migranti affetti da malattie contagiose, che in un primo momento sono stati alloggiati in una tenda appositamente allestita e, ad operazioni di identificazione e perquisizione concluse, inspiegabilmente rimessi insieme a tutti gli altri migranti.

Risulterebbe inoltre a questa O.S. che i luoghi individuati per le operazioni di sbarco non sono sempre idonei, in quanto spesso avvengono contemporaneamente ad operazioni legate alle normali attività portuali di scarico di prodotti nocivi per la salute, che mettono a rischio l'incolumità dei poliziotti e degli immigrati.

Questa O.S. evidenzia inoltre che l'area per effettuare le suddette operazioni non sempre viene messa in sicurezza e chiunque può avere libero accesso, in detti luoghi.

Vi è anche la mancanza di un Ufficio mobile attrezzato per le esigenze di P.G..

Risulterebbe altresì che il personale di bordo della Guardia Costiera sia adeguatamente attrezzato ed equipaggiato con i dispositivi previsti per trattare casi del genere, mentre i poliziotti sono protetti solo da improvvisati grembiuli e maschere, inadeguati e del tutto insufficienti a proteggerli adeguatamente e per consentire loro di svolgere il loro servizio in sicurezza.

È ormai notorio che gran parte dei migranti che giungono sulle coste del nostro Paese provengono proprio da località dove non vi è alcuna profilassi contro la T.B.C. e la scabbia e, per tali ragioni, il SIULP chiede con fermezza un urgente e tempestivo

intervento in merito presso gli organi ministeriali preposti, finalizzato ad attivare un protocollo operativo di intervento, che indichi le linee guida della gestione degli sbarchi in condizioni di massima sicurezza e garantisca un idoneo piano di profilassi primaria, predisponendo gli opportuni presidi sanitari sul posto per scongiurare anche la più remota possibilità di esposizione al rischio del contagio di malattie.

In attesa di un sollecito e cortese cenno di riscontro, l'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti."

Agevolazioni fiscali per i dipendenti della polizia di stato fiscalmente residenti nella provincia autonoma di Bolzano

Si riporta il testo della nota inviata il 16 aprile 2015 al Direttore Pref. Massimo M.Mazza, Direttore Centrale Risorse Umane Dipartimento della P.S.:

"La legge finanziaria provinciale 2014, attualmente in vigore per la Provincia Autonoma di Bolzano prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale Irpef di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 15.000 Euro.

Ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 70.000 Euro e con figli a carico, spetta una detrazione d'imposta di 252 Euro per ogni figlio fiscalmente a carico. La detrazione d'imposta spetta in proporzione alla percentuale di carico del figlio (50%, 100%) e non può superare l'ammontare di 252 Euro per figlio fiscalmente a carico. Nel caso di figlio a carico solo per frazione di anno (ad esempio figlio nato nell'anno d'imposta) la detrazione spetta per l'intero importo.

Nel caso di coniugi con variazione nel corso dell'anno della percentuale di carico del figlio, la detrazione spetta a ciascun coniuge in base alla percentuale di carico e ai mesi in cui i familiari risultano a carico. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione, non sorge alcun credito d'imposta.

Per i soggetti aventi un reddito imponibile superiore a 15.000 Euro, l'aliquota dell'addizionale regionale è fissata all'1,23%

Si tratta di agevolazioni di notevole portata che producono un effetto non indifferente, in termini di risparmio fiscale, per i lavoratori fiscalmente residenti in quella provincia.

Orbene, a seguito di segnalazioni ricevute dalla struttura territoriale Siulp di Bolzano, sarebbe stata verificata la non applicazione delle riferite agevolazioni, agli appartenenti alla Polizia di Stato, fiscalmente residenti nella provincia di Bolzano, dal 2011 ad oggi.

L'inconveniente si è verificato per un non meglio precisato disagio tecnico dovuto ad un errore dei settori amministrativo contabili dell'Amministrazione.

Considerata la portata della problematica si chiede di conoscere quali iniziative siano state messe in campo per ristabilire la corretta imputazione della normativa fiscale con riferimento ai benefici previsti per i colleghi interessati.

Si gradirà altresì ricevere notizie in merito alle modalità con cui gli stessi colleghi potranno recuperare le somme indebitamente trattenute, per la mancata applicazione delle previste agevolazioni, con riferimento alle annualità pregresse.

Certo di un cortese e positivo interessamento, invio cordialissimi saluti e sensi di elevata e rinnovata stima."



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445

www.euroccs.it



L'unica società
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

